

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DENOZZA

Seduta del 10/10/2024

FATTO

Nel ricorso il cliente, richiamando integralmente il reclamo allegato, afferma:

- concludeva in data 21/03/2018 un contratto di cessione del quinto dello stipendio con l'intermediario, per un montante lordo pari a € 41.400,00;
- estingueva anticipatamente il contratto in oggetto in data 31/05/2022;
- in occasione dell'estinzione anticipata non gli veniva riconosciuto il dovuto rimborso per commissioni e oneri non maturati;
- presentava reclamo all'intermediario in data 03/05/2024, mediante il quale richiedeva il rimborso del complessivo importo di € 1.846,00 per oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata;
- l'intermediario, a seguito del reclamo, riconosceva un rimborso parziale maggiorato degli interessi legali di € 251,14;
- ha diritto, tenuto conto di tale rimborso parziale, alla restituzione dell'ulteriore importo di € 1.611,31, come da conteggio formulato nella domanda;

Chiede il rimborso di € 1.611,31 oltre interessi.

Nelle controdeduzioni l'intermediario afferma:

- dopo la presentazione del reclamo ha provveduto a rimborsare al cliente l'importo di € 234,69 a titolo di ristoro degli oneri relativi alle "Spese di istruttoria", calcolato secondo il criterio della curva degli interessi; tale importo, maggiorato degli interessi legali per complessivi € 251,14, è stato corrisposto al rappresentante del ricorrente,

- munito di delega all'incasso delle somme, a mezzo bonifico bancario;
- nel testo del contratto risultano distintamente indicate tutte le varie voci di costo ulteriori rispetto agli interessi, e in particolare la "*Commissione di intermediazione*" e le "*Spese di istruttoria*", con descrizione delle relative caratteristiche;
 - con riguardo alla "*Commissione di intermediazione*", non vi è alcuna ragione per cui il cliente possa vedersi riconosciuti rimborsi in relazione a tale voce commissionale, che riguarda costi esattamente corrispondenti a quanto fatturato all'esponente dall'intermediario del credito ed integralmente maturati per il solo fatto della stipula del contratto ed indipendentemente dalla sua estinzione anticipata o meno, tant'è che sono già stati integralmente e definitivamente sostenuti. Si tratta, invero, di un costo certamente up-front, come sempre riconosciuto anche dall'ABF;
 - per quanto concerne le "*Spese di istruttoria*", correttamente in contratto se ne esclude la rimborsabilità in caso di estinzione anticipata: si tratta infatti di costi che per definizione sono riferiti ad attività che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase iniziale di instaurazione del rapporto e non proseguono nel corso della sua durata e, quindi, di natura *up-front*;
 - la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 11 *octies*, comma 2, del d.l. 73/2021, rende possibile l'interpretazione della norma previgente in conformità con l'articolo 16, paragrafo 1 della Direttiva n. 48/2008/CE così come interpretato dalla sentenza Lexitor;
 - la sentenza Lexitor in nessun punto si riferisce, nel richiedere la riduzione del costo totale del credito, ai compensi relativi alle attività svolte dai terzi, riguardando invece i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente;
 - da ultimo la Corte di Giustizia, con la sentenza 9 febbraio 2023, C-555/21, ha stabilito che, in caso di rimborso anticipato del prestito immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (c.d. costi *recurring*) e che il rimborso non include, invece, i costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo. A seguito di tale sentenza è quindi venuta meno anche l'efficacia vincolante della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che del resto riguardava solo la precedente versione dell'art. 125 *sexies*, c. 1, TUB.

Chiede la reiezione del ricorso.

Il cliente ha espressamente rinunciato alle repliche.

DIRITTO

Il contratto *de quo* è stato sottoscritto prima del 25 luglio 2021, data dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), che ha riformulato l'art. 125 *sexies* TUB.

La medesima legge di conversione prevede che: "*Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*".

Con sentenza n. 263 del 22.12.2022 la Corte Costituzionale, accogliendo parzialmente l'eccezione di incostituzionalità, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt. 11 e

117, comma 1, Cost., della disposizione in questione nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, aveva inteso, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri *recurring*.

Il che è stato ritenuto contrario all'art.125 *sexies*, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza Lexitor aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi *up-front*, come pure aveva riconosciuto il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario con la decisione n.2625 del 2019.

Stando così le cose, non può più dubitarsi che, alla luce della sentenza della Consulta, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art.125 *sexies* TUB valga il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti ovvero istantanei.

Ora, posto che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, pare evidente che essa non sia applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per i quali deve dunque aversi riguardo al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi (*lex contractus*), prescindendo dunque dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un quadro normativo mutato.

In sostanza le norme di riferimento sono le medesime che vigevano all'epoca in cui fu emessa la decisione n.26525/2019 del Collegio di Coordinamento dalla cui statuizioni non sembra ci sia ragione di discostarsi. In base a tale decisione, i cui principi vanno ribaditi e applicati anche nel caso di specie, per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso), mentre per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Venendo ora alla classificazione degli oneri di cui è causa, vanno qualificate come *recurring* le spese di istruttoria (stante il riferimento alla "*gestione della rete di vendita*") mentre vanno qualificate come *up-front* le commissioni di intermediazione.

In base alla documentazione in atti, e a quanto pacificamente riconosciuto dalle parti, risulta che, dopo la presentazione del reclamo, l'intermediario ha riconosciuto al cliente l'importo di € 234,69, a titolo di ristoro degli oneri relativi alle "*Spese di istruttoria*" (calcolato secondo il criterio della curva degli interessi), oltre agli interessi legali, per un ammontare complessivo di € 251,14 (cfr. allegato 4 alle controdeduzioni, contenente evidenza del relativo bonifico).

Il ricorrente detrae però dalla domanda il solo ammontare del rimborso effettuato a titolo di ristoro degli oneri relativi alle "*spese di istruttoria*". Ai fini di maggiore chiarezza dei conteggi infra elaborati, si specifica perciò che nella tabella che segue il rimborso viene indicato al netto degli interessi legali.

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 34.689,69	TAN	3,62%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	345,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/05/2018	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,90%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (voce A)				636,00	Recurring	59,17%	376,30	234,69	141,61
Commissioni di intermediazione (voce B)				2.484,00	Upfront	36,90%	916,50	0,00	916,50
Totale				3.120,00					1.058,11

L'importo risultante in tabella è da arrotondare a € 1.058,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.058,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo al netto di quanto eventualmente già rimborsato a tale titolo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA